



**CAMERA PENALE DI MILANO**

GIAN DOMENICO PISAPIA



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

## **L'AVVOCATO NON È UN RICETTATORE**

La richiesta della Procura di Milano di una misura interdittiva nei confronti di due avvocati difensori, indagati per ricettazione per avere ricevuto denaro a titolo di compenso da un soggetto ritenuto dedito ad attività criminali (per di più sulla base di intercettazioni dei colloqui tra gli stessi e l'assistito), ha provocato l'immediata reazione dell'avvocatura e di molte associazioni, tra cui la nostra camera penale.

In un primo momento abbiamo denunciato e stigmatizzato l'ennesimo attacco al ruolo del difensore e alle regole che ne presidiano la funzione a garanzia del diritto di difesa e del giusto processo.

Riteniamo, tuttavia, che il tema del compenso, che si presta a facili strumentalizzazioni, richieda un'analisi più approfondita da parte di noi avvocati (penalisti).

Analisi che, da una parte, sia capace di confrontarsi seriamente con il pregiudizio di fondo (di cui la Procura si fa messaggera), che porta a sospettare dell'avvocato e a identificarlo con il suo assistito e con il reato che ha commesso; dall'altra ci consenta di rispondere – sul terreno del diritto e non del sensazionalismo - al quesito che stimola l'operato della Procura: come rapportarsi con il fatto che le persone che ci pagano possono essere degli evasori, spacciatori, venditori illegali di armi o bancarottieri?

Siamo tutti ricettatori?

Certi che non sia così e che una deriva di tal tipo metterebbe pericolosamente in discussione la libertà nell'esercizio della funzione difensiva, con riflessi sull'effettività del diritto di difesa, ci siamo confrontati e abbiamo approfondito l'argomento.

Perché garantire il compenso del difensore per l'attività di assistenza legale è qualcosa di più di un mero adempimento civilistico. Ha a che fare con valori fondamentali quali l'indipendenza, la libertà nel mandato, il segreto professionale e l'inviolabilità della funzione difensiva.



# CAMERA PENALE DI MILANO

GIAN DOMENICO PISAPIA



*Aderente all'Unione delle Camere Penali Italiane*

Il compenso, così come le garanzie previste dall'art. 103 c.p.p., costituisce un presupposto per l'attuazione del diritto di difesa, per la realizzazione della parità delle armi e, dunque, del giusto processo. Tanto che, come riconosciuto recentemente dalla Corte costituzionale, in tema di patrocinio a spese dello Stato, il combinato disposto degli art. 24 e 3, comma 2, Cost. comporta l'obbligo in capo alla Repubblica "di rimuovere gli ostacoli, che di fatto, per motivi economici, impediscono di compensare il difensore e quindi incidono sul diritto di difesa". (Corte Cost Sent. 10/2022).

Mettiamo allora in chiaro alcuni punti e sgombriamo il campo da ipocrisie e malintesi.

L'avvocato non è un ricettatore.

La giurisprudenza ha affrontato in più occasioni il tema della cessione di denaro di dubbia provenienza nell'ambito di un rapporto di prestazione (si pensi all'assegno divorzile, al compenso del professionista, al pagamento del fornitore), e in particolare del rapporto economico tra il soggetto sottoposto a processo penale e il suo difensore, escludendo categoricamente che il pagamento proveniente da un soggetto ritenuto dedito ad attività criminali possa configurare il reato di ricettazione, neppure a titolo di dolo eventuale.

Con una chiarissima pronuncia del 2013 - evidentemente sfuggita alla Procura della Repubblica di Milano - la Corte di cassazione ha chiarito che la consapevolezza della qualità criminale del proprio assistito non equivale alla consapevolezza circa la provenienza illecita del denaro da questo utilizzato per il pagamento della parcella. Il fatto che l'assistito sia dedito ad attività criminali può far sorgere un sospetto circa la provenienza del denaro, ma il sospetto non è sufficiente a integrare il reato.

A meno di non volere imporre in capo all'avvocato - ma a ben vedere a chiunque presti un servizio ad un soggetto di cui si conosce o si sospetta la levatura criminale - una sorta di obbligo di controllo sulla lecita provenienza dei beni di cui dispone l'assistito. È evidente che si tratti di una verifica inesigibile che travalica - se non vanifica - i limiti del mandato difensivo, ponendosi in conflitto con il rapporto fiduciario e con il segreto professionale.



Se poi si considera che la finalità con cui l'avvocato riceve il denaro è quella di ottenere quanto gli è dovuto, è evidente - conclude la Corte - che la sua condotta non può dirsi caratterizzata dal dolo specifico di ricettazione.

La decisione della Corte, certamente condivisibile per la conclusione cui giunge, non ci rassicura tuttavia completamente, dal momento che non esclude la configurabilità del reato nel caso in cui vi sia la piena consapevolezza della provenienza delittuosa del compenso.

Ed è proprio su questa ipotesi che ci vogliamo confrontare oggi.

Ad ognuno di noi sarà capitato, nel suo percorso professionale, di assumere un mandato per difendere un soggetto che chiaramente vive di proventi illeciti. Davvero possiamo accettare che venga messa in dubbio la liceità del nostro compenso? Con quali conseguenze sulla libertà del difensore, sul segreto professionale, sull'inviolabilità del rapporto difensivo?

Dal nostro punto di vista, occorre affrontare la questione da una diversa prospettiva: se si muove dal presupposto - e non può essere diversamente - che la remunerazione del difensore è imprescindibile per garantire una difesa effettiva, il compenso deve essere garantito sempre e a prescindere dalla sua provenienza.

In altri termini, non è la consapevolezza o meno dell'illecita provenienza del denaro ricevuto quale compenso a determinare la configurabilità del reato, ma è la destinazione di tale somma e la sua finalità a scriminare la condotta.

Del resto, il nostro ordinamento, in più parti, ammette espressamente che l'avvocato possa ricevere soldi di provenienza illecita, riconoscendo la peculiarità dei rapporti, anche economici, tra difensore e assistito.

Prima tra tutte la normativa sul patrocinio a spese dello Stato, che prevede per i soggetti già condannati per reati di criminalità organizzata una presunzione di reddito superiore ai limiti previsti per l'accesso al beneficio e che impone la revoca dello stesso quando vi sia evidenza del superamento dei limiti, computando anche i redditi di provenienza illecita.

In entrambi i casi menzionati, il presupposto di fondo è che il soggetto dedito ad attività criminali può e anzi deve utilizzare anche quei redditi per pagare il



compenso del proprio avvocato. In questo caso, dunque, è la legge stessa a imporre all'avvocato di ricevere quale compenso somme di illecita provenienza. Se si seguisse il ragionamento della Procura, dovremmo allora concludere che addirittura una legge statale – qual è quella sul patrocinio a spese dello Stato - istighi a commettere il reato di ricettazione o che i giudici che revocano l'ordinanza di ammissione concorrano nel medesimo?

Del resto, nessuno si scandalizza quando vengono dissequestrate somme, ritenute di natura illecita, per pagare le imposte sui redditi.

Ed ancora. Basti riflettere sul fatto che l'avvocato, nell'espletamento della funzione difensiva, non è neppure soggetto agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio e all'obbligo di segnalazione di operazioni sospette. Esenzione che si fonda sull'esigenza di salvaguardare il dovere di riservatezza e il segreto professionale, presupposto ineliminabile nel rapporto tra cliente e professionista e del diritto di difesa.

E allora, se questo è lo stato dell'arte, è evidente che la tesi della Procura, già ritenuta giuridicamente infondata dal GIP, contrasti con il diritto di difesa, tradendo una insofferenza nei confronti del difensore e del suo ruolo.

Dal nostro punto di vista, mettere in dubbio la liceità del pagamento ricevuto dal proprio assistito per l'attività professionale significa inevitabilmente comprimere la libertà del difensore e l'esercizio del diritto di difesa.

Perché, come ha ben colto il GIP milanese, rischia di interferire “con la serenità del rapporto difensivo (intesa come libertà dell'assistito di confidare particolari contra se e del difensore di ricevere tali confidenze), di creare conflitti di interessi tra difensore e assistito, costringendolo a scegliere tra la rinuncia al mandato e il compenso”.

Occorre quindi chiedersi se la configurabilità del reato di ricettazione in relazione al compenso del difensore sia compatibile con il diritto costituzionale di difesa o se sia al contrario necessario rimuovere quegli ostacoli normativi che incidono sulla sua effettiva attuazione.

Se l'iniziativa della Procura ha avuto un pregio, è quello di averci spinto ad affrontare il tema apertamente, senza timori e ipocrisie, e a riflettere sulla



necessità di intraprendere iniziative, a livello istituzionale, per essere più forti e tutelarci da attacchi e intrusioni indebite come quelle verificatesi a Milano.

A nostro avviso occorrerebbe muoversi in 2 direzioni:

- inserendo all'interno dell'art. 648 c.p. una causa espressa di esclusione della responsabilità dell'avvocato difensore nella ricezione del compenso dovuto;
- garantendo che vengano intraprese iniziative legislative per riconoscere il diritto al compenso dell'avvocato e strumenti per la sua realizzazione (es. svincolo di somme sequestrate per pagare il compenso sulla base dei parametri del DM; reale funzionamento del patrocinio a spese dello Stato).

Allo stesso tempo, come avvocatura, non smetteremo di denunciare e contrastare ogni attacco al ruolo del difensore e alle regole che ne presidiano la funzione a garanzia del diritto di difesa e del giusto processo.

Milano, 3 luglio 2024

Il Consiglio Direttivo